



**REGIONE  
PUGLIA**

**CONVENZIONE PER L' AVVALIMENTO**

**TRA**

**Regione Puglia**

**e**

**Provincia di BRINDISI**

**per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica studenti con disabilità delle scuole secondarie di II^ grado, trasporto scolastico di studenti con disabilità delle scuole secondarie di II^ grado, assistenza specialistica per discenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado e altri interventi su diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale. art 2 comma 1 lett e) della legge regionale 27 maggio 2016 n. 9, per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028**

La Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata da Sig. Casili Cristian, nato a NARDO(LECCE) il 29 APRILE 1976, CF CSLCST76D29F842Q in qualità di ASSESSORE AL WELFARE, domiciliato per la carica in Bari, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia

**e**

La Provincia di Brindisi (di seguito Provincia), codice fiscale 80001390741 con sede in Brindisi - Via De Leo, 3, rappresentata dal Dott Elio Ciccarese, nato a Torchiarolo (BR) il 28.10.1965 , in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Provincia di Brindisi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente che rappresenta, la quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata, giusto Decreto del Presidente ff della Provincia n 78 del 08.05.2026

Viste:

- la l. 104/1992;
- la l. 328/2000;
- la l.r. 19/2006 e s.m.i.;
- il r.r 4/2007 e s.m.i.;
- la l.r. 4/2010;
- la l. 56/2014;
- la l.r. 31/2015;
- la l.r 9/2016
- il Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a),
- il Decreto legislativo n. 62 del 3/05/2024
- legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art 1 commi da 706 a 711)

Premesso che:

- la legge del 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
- con la legge regionale del 30 ottobre 2015 n. 31 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” la Regione Puglia ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all’art. 3 della l.r. 31/2015 si dispone che la Regione “può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio Regionale, (...)”, e che “l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione”.
- con legge regionale 27 maggio 2016 n. 9 “*Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)*”, la Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 , ha provveduto al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.

Considerato che:

- all’art. 2, l.r. 9/2016 è previsto che:  
“1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
- b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
- d) le funzioni in materia di turismo;
- e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) le funzioni in materia di formazione professionale.

- il comma 6 dell'art 2 espressamente prevede che "Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), vengono esercitate dalla Regione in avvalimento alla Città Metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all'art 3 comma 2 della l.r 31/2015.

Dato atto che

- gli interventi strumentali all'integrazione scolastica degli studenti con disabilità per il segmento di competenza regionale, sono assicurati sul territorio nazionale, in quota parte con risorse regionali o terze e in quota parte a valere su risorse nazionali aventi specifica finalizzazione;
- nell'ambito dei servizi strumentali all'integrazione scolastica, per il segmento di competenza regionale sono ricompresi: i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (*alias assistenza specialistica*) per studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II^ grado, il servizio di trasporto scolastico studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (*alias assistenza specialistica*) per discenti con disabilità sensoriale (visiva o uditiva) frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e altri interventi per il diritto allo studio dei discenti con disabilità sensoriale.
- l'assegnazione delle risorse nazionali a specifica finalizzazione trova fondamento, nell'attuale quadro normativo, a valere sul *Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità* istituito con l'art 1 comma 210 della l. 213/2023 e finalizzato al comma 213 dell'articolo 1;
- il comma 213 dell'art 1 della l. 213/2023 tra le finalizzazioni del fondo prevede:
  - *alla lettera a)* il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
  - *alla lettera a-bis)* il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio;
- i commi da 706 a 711 dell'art 1 della l. 199/2025 (legge di bilancio 2026) introducono con decorrenza dal 2028, il Livello Essenziale (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,

nonché con certificazione di disabilità pre- cedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6;

- ai sensi del comma 709 dell'art 1 della l. 199/2025, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico *obiettivo di servizio* teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la possibilità di integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

Verificato che:

- la Regione Puglia dispone di specifico stanziamento a valere sul bilancio autonomo deputato al finanziamento degli interventi in materia di assistenza specialistica studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, trasporto scolastico studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, assistenza specialistica per discenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado e altri interventi su diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale ex art 2 comma 1 lett e) della legge regionale 24 maggio 2016 n. 9, gestiti in regime di avvalimento con Città Metropolitana di Bari e province pugliesi;
- le predette risorse sono stanziare al Capitolo di Spesa U0785020 – Missione 12. Programma 02. Titoli1. Macroaggregato 04 – (p.d.C. 1.04.01.02);
- stante il costante incremento dei costi necessari ad assicurare l'esercizio della funzione, concorrono al finanziamento del fabbisogno espresso dai servizi di integrazione scolastica discenti con disabilità , anche altre risorse rinvenienti da stanziamenti di bilancio autonomo ovvero di bilancio vincolato finalizzato;
- concorrono altresì, al finanziamento dei servizi di cui trattasi, le risorse trasferite annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul "Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità" di cui all'art 1 comma 210 della l 213/2023. Finalizzazione lettera a) e lettera a bis) del comma 213.

Dato atto che

- i rapporti tra Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sono stati regolamentati giusta convenzione di avvalimento e relativo allegato tecnico approvati con DGR 716/2021;
- per l'AS 2024/2025 è stata disposta proroga delle convenzioni di avvalimento approvate con DGR 716/2021 e relativo allegato tecnico, giusta DGR 554/2024;
- per l'AS 2025/2026 è stata disposta proroga delle convenzioni di avvalimento approvate con DGR 716/2021 e relativo allegato tecnico, giusta DGR 533/2025;

- nel corso della durata dell'avvalimento le risorse regionali stanziare per garantire la copertura del fabbisogno regionale dei servizi, hanno subito un considerevole aumento direttamente collegato:
  - al costante incremento annuo del numero di discenti con disabilità aventi diritto ai servizi;
  - al costante incremento nel tempo del costo dei servizi, dovuto agli adeguamenti contrattuali e agli incrementi costi carburante;
  - al costante orientamento giurisprudenziale teso a considerare il diritto ai servizi di cui trattasi come diritto insopprimibile e non riducibile a fronte degli stanziamenti di bilancio;
- a seguito dell'entrata in vigore della l. 199/2025, e di quanto statuito dai commi 706 -711 dell'art 1 della stessa, si è reso necessario opportuno confronto con gli enti avvalsi, teso a produrre un adeguamento dell'allegato tecnico approvato con DGR 716/2021, seppur senza operarne uno stravolgimento, rinviando più incisive riorganizzazioni dei servizi all'effettiva entrata in vigore del LEP riferito ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, previsto per il 2028, a cui sarà associata una diversa assegnazione delle risorse nazionali finanzianti il LEP.

Dato atto che nel corso della concertazione realizzata tra Regione Puglia , Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi,

- è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, di confermare lo standard di servizio erogato in attuazione del precedente quinquennio di convenzionamento, di apportare all'allegato tecnico e allo schema di convenzione le modifiche necessarie a renderli adeguati agli attuali riferimenti normativi;
- è stata condivisa l'esigenza di promuovere il nuovo convenzionamento su base biennale e salvo proroga, al fine di gestire l'attuale fase di configurazione dei servizi di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione" come obiettivi di servizio per le annualità 2026 e 2027;
- è stato condiviso il mantenimento di criteri di riparto delle risorse regionali che, partendo da un fabbisogno per l'anno scolastico di riparto , uguale al fabbisogno espresso dell'anno scolastico precedente, nettizzi le risorse già disponibili presso gli enti avvalsi a titolo di economie, nettizzi la stima di risorse nazionali presunte uguali all'annualità precedente e determini di conseguenza il riparto delle risorse complessivamente messe in campo da Regione Puglia in proporzione e in favore di ciascun ente avvalso.

In continuità con l'intesa interistituzionale definita in data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, sulle materie di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) della l. r. 9/2016 riguardanti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado e per gli studenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado, si propone di sottoscrivere l'apposita convenzione per la prossima biennalità secondo quanto di seguito espresso.

**Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,  
si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1**  
**(Valore delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**  
**(Oggetto e finalità)**

- 1 La presente convenzione, tesa a rendere operativa, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Intesa istituzionale, regola i rapporti tra Regione Puglia titolare della funzione di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. 9/2016 e gli Enti sottoscrittori, in qualità di Enti di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di II° grado, all'assistenza specialistica studenti con disabilità sensoriale visiva o uditiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e altri interventi diritto allo studio per studenti con disabilità sensoriale, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.
- 2 Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, della **Provincia di Brindisi** per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi /interventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità.
- 3 La titolarità della funzione relativa ai servizi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia. L'Ente avvalso svolgerà, nel territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione e in conformità a quanto previsto nell'allegato "*Disposizioni per l'organizzazione omogenea degli interventi in materia di assistenza specialistica studenti con disabilità scuole secondarie di II° grado, trasporto scolastico studenti con disabilità scuole secondarie di II° grado, assistenza specialistica per discenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado e altri interventi su diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale. art 2 comma 1 lettera e) della legge regionale 27 maggio 2016 n. 9*" parte integrante della stessa, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.
- 4 La convenzione definisce, tramite apposito allegato, l'organizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utenti, requisiti e priorità per accedervi, modalità di gestione, profili professionali, durata e modalità di erogazione, oltre a modalità organizzative interne, nei tempi prefissati, condizionatamente e subordinatamente al conferimento da parte della Regione delle necessarie risorse stanziare sia a valere sul bilancio autonomo regionale sia su bilancio vincolato finalizzato, sia a valere su bilancio vincolato a seguito di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo unico per l'Inclusione delle persone con disabilità di cui all'art 1 comma 210 e 213 della l. 213/2023.

### **Art. 3**

#### ***(Impegni degli Enti sottoscrittori)***

1. La Regione Puglia, si impegna, entro il primo semestre di ciascun anno solare, a definire il riparto delle risorse assegnate alla Città Metropolitana e alle Amministrazioni Provinciali, stimate sulla base del fabbisogno espresso e tenuto conto dei trasferimenti statali all'uopo deputati, provvedendo al conseguente impegno contabile del medesimo importo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
2. La Regione Puglia si impegna ad applicare criteri di riparto delle risorse regionali in grado di garantire per ciascun ente avvalso la copertura della programmazione dei servizi per ciascun anno scolastico, nei limiti delle risorse complessivamente assegnabili e tenuto conto del preventivo consolidamento in capo a ciascun ente avvalso delle risorse già assegnate e liquidate per i precedenti anni scolastici e non totalmente utilizzate dall'ente medesimo. Le predette risorse definibili come "residui" dovranno essere utilizzate dall'ente avvalso per le medesime finalità della presente convenzione, evitando in ogni modo che possano verificarsi ritardi nell'attivazione dei servizi imputabili ad assenza di liquidità.
3. Per l'anno scolastico 2026/2027 (1 anno di vigenza della convenzione), la Regione provvederà al riparto delle risorse regionali a valere su bilancio autonomo ovvero a valere sul bilancio vincolato finalizzato, diverse da quelle assegnate a valere sul fondo di cui all'art 1 commi 210 e 213 della l. 213/2023, nell'osservanza dei seguenti criteri:
  - a) Preventiva copertura, a valere sulle risorse regionali disponibili per anno, delle somme necessarie a sopperire a eventuali carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento all'anno scolastico precedente al riparto, sempre che tali maggiori risorse siano giustificate da dati oggettivi derivanti da aumento di utenza o da altre situazioni certificabili acclarate dalla Sezione regionale.
  - b) Riparto delle risorse regionali risultanti dalla decurtazione di cui alla lettera a) come di seguito esplicitato
- La quota di riparto è calcolata come differenza tra fabbisogno di programmazione, così come consolidato con riferimento all'anno scolastico anteriore al riparto e somme già a disposizione degli enti avvalsi a titolo di residui e a titolo di risorse assegnabili a valere sul "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" finalizzazione lett a) dell'art 1 comma 213 della l. 213/2023;  
Assegnazione delle risorse regionali in favore di ciascun ente avvalso in base all'incidenza del valore del fabbisogno individuale di risorse regionali sul totale del fabbisogno complessivo regionale.
- 4 Per gli anni scolastici successivi al primo, di vigenza della presente convenzione, e previa intesa raggiunta in sede di concertazione tra Regione, Città Metropolitana e Province Pugliesi si provvederà a confermare il criterio di riparto applicato per l'AS 2026/2027, ovvero a ridefinire lo stesso alla luce del dato delle programmazioni, dell'andamento dei residui e del dato delle risorse

- a disposizione, concordando eventuali nuovi criteri di riparto che saranno approvati dalla Giunta Regionale in sede di atto deliberativo annuale di riparto delle risorse.
- 5 Sempre per gli anni successivi al primo, si provvederà a valutare se nettizzare dal fabbisogno copribile con le risorse regionali, il dato presunto afferente alle risorse oggetto di trasferimento statale a valere sul “Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità” finalizzazione lett a bis) dell’art 1 comma 213 della l. 213/2023.
  - 6 Resta inteso che, ferma restando la copertura del fabbisogno annuo espresso per anno scolastico, l’assegnazione di risorse statali annue a valere sul “Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità” finalizzazione lett a bis) dell’art 1 comma 213 della l. 213/2023, determina una compensazione a valere sulle risorse regionali complessivamente assegnate.
  - 7 L’importo complessivo assegnato su base annua in favore di ciascun ente avvalso è suscettibile di rideterminazione a seguito di completamento dell’iter di decretazione delle risorse statali specificatamente destinate al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione scuole secondarie di II grado e studenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado e trasporto scolastico studenti con disabilità scuole secondarie di II grado.
  - 8 A valere sulle somme annualmente ripartite, e limitatamente alle risorse ordinariamente trasferite a valere sul bilancio autonomo regionale, trova copertura la spesa per il personale amministrativo da impiegare da parte dell’ Ente avvalso per il coordinamento, il monitoraggio e la gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi di che trattasi.
  - 9 La Regione Puglia si impegna a implementare, anche per gli anni scolastici di vigenza della presente convenzione, il sistema di monitoraggio delle risorse e dell’utenza destinataria finale degli interventi, al fine di consolidare un sistema omogeneo di rilevazione sull’intero territorio regionale utilizzato ai fini della riprogrammazione delle attività a cui riferirsi anche per il riparto delle risorse per le annualità successive. Il sistema di monitoraggio dell’utenza sarà attuato dalla Regione mediante il trattamento di dati numerici aggregati tali da rendere anonima l’identificazione del dato personale dell’utente fruitore del servizio.
  - 10 La Regione Puglia si impegna a consolidare l’attività del gruppo di lavoro già definito ai fini della governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi allo scopo di coinvolgere in maniera permanente le Amministrazioni avvalse.
  - 11 Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, non discendenti dagli standard dell’allegato, e a qualsiasi titolo insorgenti, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della presente convenzione. Tali oneri restano a totale carico di ciascuno degli Enti avvalsi. Agli enti avvalsi non sono imputabili oneri derivanti da ritardi o inadempienze derivanti direttamente da eventuali ritardi nella assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione, rispetto a quanto definito al comma 1 del presente articolo.
  - 12 La **Provincia di Brindisi** accetta il ruolo di Ente avvalso, e si impegna a reinvestire a valere su gli anni scolastici oggetto della presente convenzione, qualsivoglia economia realizzatasi a valere sulle risorse trasferite da Regione Puglia a valere su risorse proprie, ovvero su risorse terze, per gli anni scolastici oggetto di precedente convezionamento, liquidate per la medesima finalità e

non utilizzate alla data di avvio della presente convenzione. Le predette risorse dovranno essere utilizzate in via prioritaria rispetto alle risorse oggetto di nuova assegnazione..

- 13 La **Provincia di Brindisi** si impegna ad applicare quanto definito nell'**Allegato** alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere quanto più omogenee le modalità di erogazione dei servizi/interventi su tutto il territorio regionale.
- 14 Allo scopo suddetto la **Provincia di Brindisi** individua e assegna personale amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario allo scopo di erogare gli interventi/servizi così come definiti nell'Allegato A alla presente convenzione. La **Provincia di Brindisi** si impegna ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi/interventi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure di affidamento a terzi che alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che al massimo entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II° grado e per i discenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado, nonché i servizi di trasporto scolastico studenti scuole secondarie di II grado e gli altri interventi di cui allegato tecnico, possano essere attivati.
- 15 Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività la **Provincia di Brindisi** può destinare risorse nel limite massimo del 5% del valore della programmazione annuale dei servizi. Eventuali eccedenze rispetto alla predetta percentuale, debitamente documentate, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. In sede di programmazione finanziaria l'importo del 5% dei costi di personale va sempre imputato a valere sulle risorse regionali trasferite o contabilizzate in sede di residui .  
In caso di incremento della programmazione annuale dei servizi, le risorse afferenti ai costi di gestione devono essere comunque rapportate all'effettivo personale preposto agli stessi, essere contenute nei limiti del 5% e non superare la spesa media certificata con riferimento al precedente quinquennio di vigenza del convenzionamento attivato con DGR 716/2021.  
L'imputazione dei costi di personale deve essere riferita al personale strettamente e direttamente necessario per la realizzazione delle attività di che trattasi, e comunque non a detrimento delle prestazioni assicurate ai destinatari finali delle attività di che trattasi, cioè solo in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse complessivamente disponibili, dopo avere allestito le prestazioni almeno in linea con quanto previsto nell'Allegato A.
- 16 La **Provincia di Brindisi** in qualità di Ente avvalso, al fine di garantire quanto previsto ai commi precedenti, definisce tempestivamente le modalità organizzative per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, predisponendo gli ordini di servizio per l'assegnazione delle risorse umane, e dandone apposita comunicazione alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Tutte le comunicazioni inerenti il personale coinvolto dovranno essere rese alla Regione in modalità anonima, con indicazione della categoria professionale di appartenenza del monte ore assegnato e del relativo costo imputato alla gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 4**

##### **(Accesso agli atti)**

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente avvalso.
2. L'ente avvalso è tenuto al pedissequo rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione espressamente previsti dalla normativa di riferimento e nello specifico dal d.lgs 33/2013

#### **Art. 5**

##### **(Risorse finanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento, si fa fronte con: le risorse reperite a valere su bilancio autonomo regionale, con le risorse vincolate finalizzate al finanziamento degli interventi e con le risorse trasferite dallo Stato a valere sul "Fondo Unico per l'Inclusione delle Persona con disabilità" di cui all'art 1 comma 210 finalizzazioni lett a) "potenziamento servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione" e a bis) "trasporto scolastico studenti con disabilità" del comma 213 della l. 213/2023. Le risorse statali di cui alla finalizzazione let a) del comma 213, saranno trasferite agli enti avvalsi così come ripartite in sede di decreto di assegnazione, le risorse di cui alla lettera a – bis) del comma 213 riferite al trasporto , ove non già ripartite a livello di decretazione, saranno assegnate in favore degli enti avvalsi sulla base di criteri definiti in sede di giunta regionale a seguito di decretazione. L'assegnazione di risorse statali aggiuntive o non note alla data di definizione del fabbisogno per l'anno scolastico di riferimento, potranno comportare il ridimensionamento delle risorse regionali a copertura del fabbisogno espresso. La **Provincia di Brindisi** ridefinisce i servizi da erogare in relazione ai limiti di disponibilità finanziaria come derivanti dagli atti già assunti, allineando la copertura dei servizi ai requisiti minimi di cui all'Allegato A alla presente convenzione. In ogni caso l'eventuale riduzione o assenza degli stanziamenti derivanti dal Bilancio dello Stato dovrà comportare la riprogrammazione e la riorganizzazione dei servizi di che trattasi, ove sussista l'impossibilità per la Regione di garantire ulteriori risorse rispetto ai fondi regionali disponibili si procederà alla risoluzione della presente convenzione e alla eventuale ridefinizione dei rapporti tra le parti e fatti salvi i rapporti contrattuali in essere. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese, rimarranno nella disponibilità degli enti avvalsi e saranno riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito dell'assegnazione delle risorse riguardanti gli a.s successivi sino ad esaurimento delle stesse.
2. Alla scadenza della presente convenzione e in assenza di proroga o nuovo convenzionamento, tutte le risorse liquidate dalla Regione all'ente avvalso e da questi non spese, torneranno nella disponibilità della Regione e saranno oggetto di restituzione da parte dell'ente convenzionato.
3. A seguito di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine fissato dalla Regione Puglia in comunicazioni formali, la **Provincia di Brindisi** trasmette alla Regione la programmazione economica relativa all'AS 2026/2027, secondo una scheda omogenea che sarà fornita dalla struttura regionale competente. Le stesse modalità operative saranno adottate per la

programmazione finanziaria degli anni scolastici successivi all'a.s 2026/2027 e sino alla scadenza della presente convenzione.

4. Entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione di ciascun anno scolastico, la **Provincia di Brindisi** provvede a redigere dettagliata rendicontazione economica delle attività svolte e relativa relazione tecnica.
5. Il costante monitoraggio delle risorse complessivamente assegnabili per il finanziamento dei servizi/interventi di cui trattasi, sia in fase di programmazione che in fase di rendicontazione, nonché la mutevolezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, rendono necessaria una continua attività di ricognizione riferita al fabbisogno di spesa e all'utilizzo delle risorse a copertura dello stesso. Tale situazione potrà determinare valutazioni regionali in termini di incremento di risorse in favore di taluni enti avvalsi che ne risultino deficitari , ovvero di decremento delle risorse in favore di enti avvalsi per i quali si rilevi una maggiore disponibilità, con conseguente modifica dell'assegnazione originaria di risorse regionali a copertura dell'anno scolastico di riferimento.
6. Le risorse assegnabili sulla base della presente convenzione possono essere oggetto di incremento qualora si renda necessaria la copertura di esigenze straordinarie ovvero si renda disponibile la presenza di risorse a specifica destinazione.

#### **Art. 6**

##### **(Modalità e tempi di liquidazione delle risorse)**

1. Stante la pluralità delle fonti di finanziamento a copertura degli interventi oggetto di avvalimento, il trasferimento delle risorse da Regione a Enti avvalsi seguirà di norma il seguente iter:
  - a) Risorse regionali a valere su bilancio autonomo, ovvero risorse vincolate finalizzate: fatta salva richiesta specifica da parte dell'ente avvalso, saranno liquidate nell'anno di competenza dell'impegno.
  - b) Risorse Statali : fatta salva richiesta specifica da parte dell'ente avvalso, saranno liquidate nell'anno di competenza dell'impegno  
Gli uffici regionali ed esclusivamente a valere sulle risorse di cui alla lettera a) potranno valutare la possibilità di non operare il trasferimento del 100% delle risorse impegnate, ove si renda necessario, operare una redistribuzione di risorse in favore di enti avvalsi deficitari in danno di enti avvalsi con esubero di risorse disponibili

#### **Art. 7**

##### **(Revoca dell'avvalimento)**

1. La presente convenzione potrà essere revocata in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, imputabili ad uno degli Enti avvalsi sottoscrittori. In tal caso la Regione provvederà alla diffida dell'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.

**Art. 8**  
**(Durata)**

- 1 La presente Convenzione ha durata biennale e regola il rapporto di avvalimento tra Regione Puglia e Enti avvalsi per l'erogazione dei servizi di cui all'art 2 per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con programmazione finanziaria annuale collegata alle risorse regionali e alle eventuali risorse nazionali annualmente assegnate per gli interventi e servizi di che trattasi.
- 2 I rapporti tra le parti in assenza di nuovo convenzionamento , ovvero di formale proroga della durata della convenzione, si intendono scaduti in concomitanza con la fine dell'ultimo anno scolastico di vigenza della convenzione (a.s. 2027/2028).
- 3 Ferma restando la salvaguardia dei rapporti contrattuali posti in essere in esecuzione della presente convenzione, è fatta salva la possibilità per la Regione di ridurre con atto formale la durata della presente convenzione, ove nel corso del biennio di vigenza della stessa, sopraggiungano modifiche sostanziali a livello normativo nazionale o regionale in ordine a risorse, competenze ed organizzazione del servizio

**Art.9**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. L'ente avvalso nell'esecuzione della presente convenzione, tratterà i dati personali in qualità di **Titolare autonomo** ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR) e della relativa normativa nazionale di dettaglio, per le finalità connesse ad ogni singolo procedimento in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Spetterà pertanto all'Ente avvalso, per ogni trattamento connesso all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei servizi, porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal GDPR, ed in particolare fornire agli interessati un' informativa Privacy specifica, acquisire l'eventuale consenso degli interessati, compilare il Registro dei trattamenti, nominare ed istruire i soggetti autorizzati, gestire i rapporti con altri organismi nei termini di individuazione dei ruoli e distribuzione delle responsabilità, rispondere in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

**Art. 10**  
**(Controversie)**

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

**Art. 11**  
**(Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto)**

1. La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dall'altra parte - via PEC - la medesima Convenzione regolarmente anche da tale parte sottoscritta.

<b>Regione Puglia</b>	<b>Provincia di Brindisi</b>
L'Assessore al Welfare, allo Sport e alle Politiche Giovanili Dott. Cristian Casili	Presidente e Legale Rappresentante della Provincia di Brindisi Dott. Elio Ciccarese
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>



# REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO WELFARE**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA**

**ALLEGATO A : Disposizioni per l'organizzazione omogenea degli interventi in materia di assistenza specialistica studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, trasporto scolastico di studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, assistenza specialistica per discenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado e altri interventi su diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale art 2 comma 1 lett e) della legge regionale 27 maggio 2016 n. 9**

---

**DGR 486/2026**

**OGGETTO: L.R 9/2016, Art.2 c. 1 let. e). Approvazione allegato disposizioni e convenzioni con Province e Città Metropolitana di Bari, per l'attuazione degli interventi strumentali all'integrazione scolastica studenti con disabilità. Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, ex D-lgs. 118/2011, per € 7.610.259,04**

Il presente Allegato disposizioni è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, e a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Il presente Allegato è stato parzialmente rielaborato anche alla luce delle modifiche normative intervenute, sia in materia di trasferimenti statali riferiti all'attuale "Fondo Unico per l'Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità" di cui all'art 1 commi 210 e 213 (lett a) e a bis) della l. 213/2023, sia in materia di obiettivi di servizio/LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui alla l. 199/2025 commi da 706 a 711.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel documento che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r 9/2016, per l'espletamento della funzione riferita alla lettera e) della citata legge regionale ovvero: "e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado", E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e al fine di parametrare le stesse in maniera funzionale alla copertura dei fabbisogni di spesa espressi dai territori.

Quanto previsto nel prospetto che segue, per le parti modificate rispetto all'allegato tecnico alla precedente convenzione triennale di avvalimento, dovrà essere recepito a partire dall'AS 2026 /2027 e per le annualità successive.

#### SEZIONE 1

#### Assistenza all'autonomia e alla comunicazione (*alias assistenza specialistica*) per studenti con disabilità psico fisica scuole secondarie di II^ grado

##### Normativa Vigente

- l.r. 16/1987;
- l. 104/92;
- l. 328/2000;
- l.r.19/2006;
- r.r 4/2007;
- l.r. 4/2010 art. 49;
- circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390;
- l. 56/2014;
- l.r 31/2015 (art 3);
- l.r 9/2016 (art 2 comma 1 lett e) e comma 6);
- decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- Linee Guida per la certificazione di disabilità in età evolutiva in attuazione dell'art. 5 co. 6 del Decreto legislativo 66/2017 come modificato dal Decreto Legislativo n. 96/2019 approvate con Decreto Ministeriale del 14 settembre 2022;
- decreto legislativo n. 62 del 03.05.2024, "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a);
- legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art 1 commi da 706 a 711)

##### PARAGRAFO 1 - Modalità di accesso

###### Sub Paragrafo 1.1

L'ente avvalso comunica alle scuole l'avvio della raccolta delle istanze di accesso ai servizi di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per l'anno scolastico successivo, istruisce le istanze pervenute, stabilisce il fabbisogno di spesa compatibile con le risorse assegnate e disponibili, e in coerenza con gli standard del presente allegato.

Sono fatte salve altre modalità di raccolta del fabbisogno, attraverso l'utilizzo di piattaforme specifiche, ovvero altre modalità operative.

Nella definizione del fabbisogno è assicurata la priorità alla presa in carico degli studenti con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli studenti già fruitori dei servizi.

###### Sub Paragrafo 1.2

Ai sensi dell'art 12 comma 5 della l. 104, contestualmente al riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allievo, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i

criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI)

Il Profilo di funzionamento è redatto dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e rappresenta il fondamento per la predisposizione dei PEI da parte dei GLO.

Con Decreto Ministeriale 14 settembre 2022 sono state approvate le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva volte a disegnare il nuovo processo di attivazione degli interventi strumentali all'integrazione scolastica del discente con disabilità.

L'attuazione delle linee guida porta a identificare nel "profilo di funzionamento", redatto dalle Unità di Valutazione Multidimensionale, l'atto presupposto per la redazione da parte dei GLO dei PEI riferiti ai discenti con disabilità.

Il susseguirsi delle modifiche normative intervenute in materia di disabilità, che hanno visto l'adozione del D.lgs 62/2024 attuativo della Legge Delega 227/2021, stanno determinando ritardi attuativi in merito alla uniforme applicazione delle citate linee guida su tutto il territorio nazionale, essendo le stesse interconnesse alla piena e definitiva attuazione della riforma sulla disabilità su tutto il territorio nazionale.

Nelle more della piena attuazione delle linee guida, i GLO continuano spesso a fare riferimento alla diagnosi funzionale e al Profilo dinamico Funzionale per l'elaborazione dei PEI.

Resta fondamentale il supporto al GLO da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, in quanto competente a porre in essere una valutazione globale e socio sanitaria del caso specifico.

Si ravvisa pertanto, la necessità che l'UVM sia coinvolta ogni qualvolta ci si trovi di fronte alla presa in carico di discenti connotati da grave disabilità, pluri disabilità, utilizzatori di presidi medici specifici, ovvero necessitanti di prestazioni ad alta intensità socio sanitaria.

### **Sub Paragrafo 1.3**

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.1, in caso di ammissione si dispone l'avvio del servizio con la decorrenza stabilita dal presente allegato, in coerenza con il PEI redatto dal GLO e nei limiti delle risorse disponibili

In merito si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal comma 709 dell'art 1 della l. 199 /2025, per le annualità 2026 e 2027, il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione rappresenta obiettivo di servizio da garantire con media oraria almeno corrispondente alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rispetto a tale previsione normativa il monte ore minimo di assistenza previsto al paragrafo 5.1 rappresenta già un valore di 3 volte superiore rispetto alle ore coperte dalle sole risorse oggetto di trasferimento statale.

### **Sub Paragrafo 1.4.**

Nelle more della definizione a livello nazionale del profilo professionale del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale ex art 3 comma 4 del decreto legislativo n. 66/2017, l'erogazione delle prestazioni riferite al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sono garantite mediante l'impiego di professionalità educative, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 sub paragrafo 4.1

## **PARAGRAFO 2 Requisiti di accesso /priorità**

### **Sub Paragrafo 2.1**

I servizi di questa sezione sono destinati agli studenti frequentanti le scuole secondarie di II° grado titolari di

- Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l. 104/1992) rilasciata nel rispetto delle norme vigenti
- A seguito dell'attuazione della riforma di cui al D.lgs 62/2024 : Persone con disabilità aventi diritto ai sostegni di livello intensivo elevato o molto elevato.

Solo dopo avere assicurato la presa in carico degli studenti in possesso della suddetta certificazione, ovvero del suddetto livello di intensità, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, gli enti avvalsi potranno valutare positivamente la presa in carico, di ulteriori studenti con disabilità in possesso di certificazione di disabilità ex art 3 comma 1 ovvero necessitanti di sostegni di livello lieve o medio, determinando in detta ipotesi lo specifico monte da assegnare.

## **PARAGRAFO 3 Modalità di gestione**

### **Sub Paragrafo 3.1**

Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:

- Gestione mediante affidamento a terzi in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- Gestione in modalità di coprogettazione con Enti del Terzo Settore ex art 55 D.lgs 117/2017 per la co progettazione e co gestione di interventi di interesse generale caratterizzati da elevata personalizzazione.
- Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.

Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

\*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:

- la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche;
- alla progettazione di interventi personalizzati atti a coprire specifiche esigenze collegate all'andamento scolastico (copertura esigenze connesse gite, uscite o progetti pomeridiani/stage/tirocini);
- azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;
- l'adeguato, e più favorevole per gli operatori, inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,
- il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Nei contratti discendenti dal presente allegato dovrà essere comunque garantito quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 30 "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia.

#### Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo

Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione quale intervento di supporto educativo in favore del discente con disabilità e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra utente e operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante:

- Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.
- Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.
- Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza.
- Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.
- Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni.

Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute, o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari o ospedalieri), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dello studente e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

#### **PARAGRAFO 4 Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali**

##### **Sub Paragrafo 4.1**

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.4 della Sezione 1, di seguito si elencano i titoli professionali riferiti al personale da impiegarsi per la realizzazione dei servizi

- Educatori con Diploma di Laurea o Laurea.
- Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza.
- coordinamento della equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale

A completamento dell'equipe, e non in misura prevalente, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza qualificata di base (OSS, altri OSA-OTA).

Tale personale, necessario specie in presenza di studenti con disabilità connotati da pluriproblematiche o utilizzatori di presidi specifici, è da intendersi aggiuntivo alle mansioni di assistenza di base di competenza dei collaboratori scolastici e, in presenza di studenti con disabilità solo fisiche, può operare in luogo dell'apporto della figura educativa e nel limite massimo delle ore per la predetta figura previste.

Quest'ultimo personale è in ogni caso da intendersi aggiuntivo, e NON sostitutivo del personale ATA (collaboratori scolastici) in servizio negli istituti interessati dalla frequenza da parte di studenti con disabilità.

Per tutto il personale da impiegarsi nei servizi deve essere garantita l'attuazione di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051);
- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati

#### **PARAGRAFO 5 Durata e modalità di erogazione**

##### **Sub Paragrafo 5.1**

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per lo svolgimento degli esami finali).

Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico

L'erogazione della prestazione è di norma vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica e deve presentare le seguenti caratteristiche:

- rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili;
- rapporto 1 a 2 educatore/alunno in tutti gli altri casi,
- rapporto 1 a 5 OSS/alunno.

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione/assistenza specialistica non deve intendersi quale copertura di carenze orarie scolastiche in termini di insegnanti di sostegno o di personale ausiliario, ma deve interagire con le risorse obbligatorie a carico delle istituzioni scolastiche, favorendo la migliore integrazione del discente con disabilità nel gruppo classe.

Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione dei discenti con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti con disabilità nella medesima classe

Durata della prestazione di assistenza per ciascun utente per settimana:

- min. 9 hh/settimana
- max 18 hh/settimana

Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, a completamento dell'equipe, per settimana:

- 20 hh/settimana impiego medio per OSS
- 18 hh./settimana per assistente sociale/ educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni

## SEZIONE 2 –

### Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di discenti con disabilità sensoriale uditiva o visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado

#### Normativa Vigente

- l.r. 16/1987;
- l. 104/92;
- l. 328/2000;
- l. 138/2001;
- l. 381 /1970;
- l.r.19/2006;
- r.r 4/2007;
- l.r. 4/2010 art. 49;
- circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390.
- l. 56/2014
- l.r 31/2015 (art 3)
- l.r 9/2016 (art 2 comma 1 lett e comma 6)
- decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- Linee Guida per la certificazione di disabilità in età evolutiva in attuazione dell'art. 5 co. 6 del Decreto legislativo 66/2017 come modificato dal Decreto Legislativo n. 96/2019 approvate con Decreto Ministeriale del 14 settembre 2022;
- decreto legislativo n. 62 del 03.05.2024, "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a);
- legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art 1 commi da 706 a 711)

#### PARAGRAFO 1 - Modalità di accesso

##### Sub Paragrafo 1.1

Si richiama in quanto applicabile alla fattispecie specifica riferita ai discenti con disabilità sensoriale, quanto previsto ai sub paragrafi 1.1 e 1.2 del Paragrafo 1) della Sezione 1 del presente allegato.

##### Sub Paragrafo 1.2

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per discenti con disabilità sensoriale è attivato su richiesta da parte della famiglia all'ente avvalso supportata da certificazione medico specialista del SSR di riconoscimento di alunno con disabilità sensoriale uditiva o visiva.

Il servizio è reso in coerenza con la definizione e condivisione del PEI, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato

Il servizio è garantito mediante prestazioni rese da personale educativo formato, esperti tifloghi e assistenti alla comunicazione.

Il servizio è reso prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero (solo per i discenti con disabilità sensoriale visiva), in parte o del tutto in sostituzione, con interventi di supporto didattico domiciliare in orario extrascolastico comunque, nei limiti del monte ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto nel sub paragrafo 5.2 del paragrafo 5).

## **PARAGRAFO 2 - Requisiti di accesso /priorità**

### **Sub Paragrafo 2.1**

I servizi di cui trattasi sono destinati ai discenti con disabilità sensoriale titolari di

- Certificazione disabilità sensoriale grave

I servizi resi non sono sovrapponibili o cumulabili con altre prestazioni di contenuto e valore analogo erogate dai Comuni di riferimento

## **PARAGRAFO 3 - Modalità di gestione**

### **Sub Paragrafo 3.1**

Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:

- Gestione mediante affidamento a terzi in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.i .
- Gestione in modalità di coprogettazione con Enti del Terzo Settore ex art 55 D.lgs 117/2017 per la co progettazione e co gestione di interventi di interesse generale caratterizzati da elevata personalizzazione.
- Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni con disabilità.

Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 57del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

\*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:

- la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche;
- alla progettazione di interventi personalizzati atti a coprire specifiche esigenze collegate all'andamento scolastico (copertura esigenze connesse gite, uscite o progetti pomeridiani/stage/tirocini);
- azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;
- l'adeguato, e più favorevole per gli operatori, inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,
- il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Nei contratti discendenti dal presente allegato tecnico, dovrà essere comunque garantito, quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 30 "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia

### Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo

Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione quale intervento di supporto educativo in favore del discente con disabilità e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra utente e operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante:

- Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.
- Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.
- Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza
- Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.
- Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni.

Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute, o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

## **PARAGRAFO 4 - Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali**

### **Sub Paragrafo 4.1**

Stante la specialità specifica riferita ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione da rendere in favore dei discenti con disabilità sensoriale, di seguito si elencano i titoli professionali riferiti al personale da impiegarsi per la realizzazione dei servizi

- Educatori e altri operatori con esperienza triennale, con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tiflogo.
- Assistenti alla comunicazione e, in sub-ordine, interpreti LIS, che abbiano specifica esperienza nelle attività di assistenza specialistica da erogare in favore di discenti con disabilità sensoriale uditiva.

Solo in caso di conclamata impossibilità di reperimento delle figure specialistiche sopra descritte e assenza di addebiti all'OE aggiudicatario, ferma restando la necessità di assicurare in favore dell'utente, interventi educativi di supporto, le predette tipologie di personale possono essere sostituite da professionalità educative, previa interlocuzione con la Regione Puglia.

Per tutto il personale da impiegarsi nei servizi deve essere garantita l'attuazione di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051);
- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati")

#### **PARAGRAFO 5) - Durata e modalità di erogazione**

##### **Sub Paragrafo 5.1**

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza ai discenti anche per lo svolgimento degli esami finali).

Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico

Erogazione prestazione:

- rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflogogo e/o assistente alla comunicazione)
- min. 9 hh/settimana
- max 18 hh/settimana  
per utente

##### **Sub Paragrafo 5.2**

Con specifico riferimento all'erogazione del servizio di supporto didattico domiciliare in orario extrascolastico per discenti con disabilità sensoriale visiva, si deve precisare che la Regione Puglia e per essa gli enti avvalsi NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, su richiesta di genitori, ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno nell'orario scolastico di ciascun discente con disabilità visiva interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane;
- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di ore di assistenza specialistica, e considerando il carattere eccezionale dell'erogazione domiciliare di prestazioni che, in ogni caso non possono avere natura socio assistenziale, possono essere erogate tra le 9 e le 12 hh/settimana;
- mediante l'impiego di personale che abbia i medesimi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socioassistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

### **SEZIONE 3**

#### **Altri interventi diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale uditiva e visiva**

##### **PARAGRAFO 1) – Interventi diritto allo studio**

Il presente allegato tecnico comprende in maniera assolutamente residuale e ferma restando la capienza delle risorse trasferite, specifici interventi da rendere in favore di discenti con disabilità sensoriale e consistenti in

- servizio trascrizione dei libri di testo scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici, la Città Metropolitana assicura il predetto intervento attraverso il servizio erogato dal Centro "G. Messeni Localzo" di Rutigliano;
- pagamento rette in regime residenziale o semiresidenziale riferite alla frequenza di istituti scolastici specializzati per la gestione di discenti con disabilità visiva o uditiva;
- servizi di musicoterapia ovvero prestazione specifiche per utenti con disabilità sensoriale uditiva realizzati presso istituti specializzati .

### **SEZIONE 4**

#### **Trasporto scolastico studenti con disabilità scuole secondarie di II grado**

##### **Normativa Vigente**

- l.r. 16/1987;
- l. 104/92,
- l. 328/2000,
- l.r.19/2006,
- r.r 4/2007,
- l.r. 4/2010 art. 49,

- l. 56/2014
- l.r 31/2015 (art 3)
- l.r 9/2016 (art 2 comma 1 lett e comma 6)
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a bis),

## **PARAGRAFO 1 - Modalità di accesso**

### **Sub paragrafo 1.1**

Richiesta formulata dai genitori agli uffici degli enti avvalsi /anche per il tramite degli istituti scolastici corredata da certificazione di riconoscimento della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 e da autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio.

A seguito dell'acquisizione delle domande l'ente avvalso provvede alla definizione della platea di utenza

Il servizio è erogato in via prevalente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Comuni/Ambiti territoriali, previa intesa tra ente avvalso e Comuni/Ambiti territoriali Sociali con attribuzione delle risorse.

Solo in via residuale, in caso di anti economicità riferita all'organizzazione del servizio e previa intesa con la famiglia che si assume l'onere di realizzare in proprio il servizio è possibile l'erogazione di contributi monetari indiretti in favore della famiglia che provvede direttamente al trasporto scolastico.

## **PARAGRAFO 2 - Requisiti di accesso /priorità**

### **Sub paragrafo 2.1**

I servizi di cui trattasi sono destinati agli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado titolari di

- Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l. 104/1992) rilasciata nel rispetto delle norme vigenti
- A seguito dell'attuazione della riforma di cui al D.lgs 62/2024 : studenti con disabilità aventi diritto ai sostegni di livello intensivo elevato o molto elevato

## **PARAGRAFO 3 - Modalità di gestione**

### **Sub paragrafo 3.1**

Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:

- Gestione mediante affidamento a terzi in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.i .
- Convenzione tra Provincia/Città Metropolitana, Comuni o Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Comune o Ambito territoriale, in continuità con le altre attività dagli stessi posti in essere per il trasporto scolastico di studenti con disabilità.
- Gestione in modalità di affidamento diretto (art. 57 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore) a organizzazioni di volontariato (OdV) e reti associative, iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, privilegiando la sussidiarietà, l'efficienza economica e la valorizzazione del volontariato.
- Monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purché non superiore alla spesa pro capite del servizio pubblico erogato.

## **PARAGRAFO 4 - Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali**

Il personale da adibirsi al trasporto scolastico studenti con disabilità comprende le seguenti figure professionali

- Autista,
- Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)

Per tutto il personale da impiegarsi nei servizi deve essere garantita l'attuazione di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051);
- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati)

## **PARAGRAFO 5 - Durata e modalità di erogazione**

### **Sub paragrafo 5.1**

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da essere garantito anche per lo svolgimento degli esami finali).

Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico

Trasporto assistito studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo

## **SEZIONE 5 Modalità organizzative**

### **PARAGRAFO 1**

#### **Sub paragrafo 1.1 - Costi interni**

Per la realizzazione delle attività amministrative, tecnico giuridiche, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio finalizzate a rendere possibile l'erogazione dei servizi in favore dei destinatari finali, la Città Metropolitana e le Province assegnano specifico personale in possesso di adeguata capacità tecnico professionale.

L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento rispetto al dato storico con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.

Le spese per il personale (dirigente e di comparto) che possono essere poste a carico della convenzione di avvalimento si riferiscono esclusivamente al tempo lavoro totale o parziale che ciascuna risorsa umana deve dedicare alle attività di che trattasi, sulla base di quanto indicato da appositi ordini di servizio interni alle rispettive Amministrazioni. Le predette spese devono essere contenute nel limite massimo stabilito in sede di convenzione di avvalimento. E' fatta salva l'applicazione delle normative di cui all'art 45 del d.lgs 36/2023, ove applicabile e compatibile con le procedure di gara da ciascuna amministrazione poste in essere. In tal caso la predetta spesa troverà allocazione a valere sulle risorse costituenti il quadro economico di gara.

**Sub paragrafo 1.2 – Deroghe (aggiunto a parziale eliminazione della casistica prima prevista per i sensoriali)**

Il presente allegato ha l'obiettivo di fornire una cornice di standard erogativi dei servizi in grado di assicurare l'omogeneità di erogazione degli stessi, in termini quantitativi e di tempistica omogenea, su tutto il territorio regionale. Tuttavia, stante l'alta personalizzazione degli interventi e la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, eventuali deroghe a quanto indicato dovranno essere eccezionali, motivate e concordate con il Servizio/Sezione regionale competente in materia.

**PARAGRAFO 2 – Gestione interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione riferiti a discenti frequentanti istituti esterni al perimetro territoriale provinciale di residenza.**

Stante il finanziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a valere su risorse regionali trasferite, ovvero su risorse nazionali derivanti dal Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità di cui all'art 1 commi 210 e 213 lett a) della l. 213/2023.

Dato atto che l'assegnazione delle risorse statali è disposta sulla base del numero degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti scolastici del territorio riferiti all'annualità precedente alla competenza del fondo, e non sulla base della residenza degli stessi.

Richiamato quanto previsto dall'art 1 comma 709 della l.199/2025 che, individua negli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, l'ente tenuto ad assicurare l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI.

Al fine di evitare disservizi o ritardi nell'avvio dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, riferiti a discenti con disabilità frequentanti istituti scolastici fuori dal territorio della provincia di residenza, è possibile operare secondo le seguenti modalità:

- l'ente avvalso nel cui territorio ha sede l'istituto scolastico frequentato dallo studente con disabilità, comunica l'esistenza della fattispecie di cui trattasi, all'ente avvalso nel cui territorio risiede lo studente al fine di attivare il servizio a spese dell'ente avvalso di residenza;
- l'ente avvalso nel cui territorio ha sede l'istituto scolastico frequentato dallo studente con disabilità, comunica l'esistenza della fattispecie di cui trattasi, all'ente avvalso nel cui territorio risiede lo studente, e previa intesa, provvede in proprio all'attivazione del servizio e a sostenere i relativi costi imputando gli stessi alla rendicontazione delle risorse trasferite per l'attuazione della convenzione di avvalimento.